



Università degli Studi del Sannio
 Unita Organizzativa "Docenti e Ricercatori"
 Procedura di valutazione comparativa Seconda Fascia - Bando

IL RETTORE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, numero 382;

VISTA la Legge 9 maggio 1989, numero 168;

VISTO lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale 13 giugno 2012, numero 781, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 3 luglio 2012, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, numero 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca 4 ottobre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono stati rideterminati e aggiornati i settori scientifico-disciplinari;

VISTA la Legge 3 luglio 1998, numero 210;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196 e il Decreto Legislativo del 18 maggio 2018, n. 51 in attuazione della Direttiva UE 680/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

VISTA la Legge 15 aprile 2004, numero 106;

VISTA la Legge 4 novembre 2005, numero 230 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, numero 252, con il quale è stato emanato il *"Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico"*;

VISTO il Decreto Legge 21 giugno 2013, numero 69, ed in particolare l'articolo 42, che ha stabilito tra l'altro, l'abrogazione dell'obbligo di presentazione del certificato di idoneità fisica per la assunzione nel pubblico impiego previsto dall'articolo 2, comma 1, numero 4) del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, che contiene ["Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento"](#) e che disciplina la ["Delega al Governo per incentivare la qualità e la efficienza del sistema universitario"](#), pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 14 gennaio 2011, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca del 29 luglio 2011, n. 336, con il quale, in attuazione dell'articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono stati determinati i settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, successivamente rideterminati con i DD.MM. del 12 giugno 2012, n. 159 e del 30 ottobre 2015, n. 855;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, numero 232, con il quale è stato emanato il *"Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240"*;



Università degli Studi del Sannio
Unità Organizzativa "Docenti e Ricercatori"
Procedura di valutazione comparativa Seconda Fascia - Bando

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2016, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni, "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222 concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari", a norma dell'articolo 16 della legge 240/2010;

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo dell'ANVUR del 13 settembre 2016, n. 132;

VISTO il Decreto Ministeriale del 120 maggio 2023, n. 456, che definisce le *"tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240"*;

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, relativo alla *"Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5"*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2021, emanato ai sensi del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49 che reca *"Indirizzi della programmazione del personale universitario e disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2021-2023"*;

CONSIDERATO che il predetto DPCM del 24 giugno 2021 prevede, tra l'altro, che:

- la *"... programmazione del personale di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, per il triennio 2021-2023 è realizzata assicurando, nell'ambito del bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale la piena sostenibilità delle spese nel rispetto dei limiti di cui all'art. 5 del medesimo decreto e di quanto previsto all'art. 3 del presente decreto..."* (art. 2, comma 1);
- la programmazione è adottata e aggiornata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio unico di Ateneo di previsione triennale (comma 6);
- la *"... programmazione di cui al comma 1 è adottata e aggiornata annualmente dal consiglio di amministrazione, in sede di approvazione del bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, ed è comunicata in modalità telematica al Ministero entro il termine stabilito con provvedimento della competente Direzione generale del Ministero..."*;

VISTA la legge 30.12.2021, n. 234 recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022/2024"* e, in particolare, l'articolo 1, comma 297, lett. a), il quale prevede un incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO) per gli anni dal 2022 al 2026 destinato all'assunzione di professori universitari, di ricercatori di cui all'art. 24 comma 3 lett. b) della legge 20.12.2010, n. 240 e di personale tecnico-amministrativo delle università in deroga alle vigenti facoltà assunzionali;

VISTO il Decreto Ministeriale del 06.05.2022, n. 445, con il quale, a valere sulle risorse stanziare dal suddetto art. 1, comma 297, lett. a) della legge 234/21, sono state assegnate alle Istituzioni Universitarie statali le risorse destinate all'attivazione dei piani straordinari A (2022,2023), B (2024), C (2025) e D (2026), di reclutamento di professori universitari, di ricercatori di cui all'art. 24 comma 3 lett. b) della legge 20.12.2010, n. 240 e di personale tecnico-amministrativo ed, in particolare, all'Università degli Studi del Sannio, sono stati



Università degli Studi del Sannio
Unità Organizzativa "Docenti e Ricercatori"
Procedura di valutazione comparativa Seconda Fascia - Bando

assegnati, in termini di punto organico in base ai parametri ivi indicati, per il piano straordinario A, 10,5 punti organico;

CONSIDERATO che, per il piano straordinario A, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 445/2022 "Le assunzioni e le relative prese di servizio vanno attuate dal 1° ottobre 2022 al 31 ottobre 2024";

VISTA la deliberazione assunta nella seduta del 22 dicembre 2022, con la quale il Consiglio di Amministrazione, previo parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 21 dicembre 2022, ha, tra l'altro, deliberato di ripartire le risorse di cui al DM del 6 maggio 2022, n. 445, recante "Piani straordinari reclutamento personale universitario 2022-2026, Piano Straordinario A", pari complessivamente a 10,5 punti organico, come di seguito indicato:

- 3,00 punti organico per il reclutamento di personale tecnico -amministrativo e dirigenti;
- 7,5 punti organico per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato e/o professori di I e II fascia;

nonché una specifica assegnazione ai singoli Dipartimenti dei punti organico destinati al reclutamento di personale docente e ricercatore, con la precisazione che tale distribuzione è solo indicativa e che le disponibilità agli stessi per l'indizione delle procedure di reclutamento verranno assegnate dagli Organi di Governo, tenuto conto della necessità di rispettare i limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che nella medesima seduta, inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la programmazione del personale per l'anno 2023, prevedendo, nell'ambito della disponibilità di punti organico di ateneo, oltre alle procedure da attivare art. 24 comma 5 Legge 240/2010 per i ricercatori a tempo determinato b) in scadenza nell'anno 2023 e quelli già programmati, l'utilizzo fino ad un massimo di ulteriori n. 7 punti organico, da destinare, tra l'altro, all'indizione di procedure ai sensi dell'art. 18, comma 1, della L. 240/2010 per il reclutamento di professori di I e II fascia in base alle esigenze che verranno evidenziate dai Dipartimenti nel rispetto dei parametri di cui al DPCM 24 giugno 2021;

VISTA la deliberazione assunta nella seduta del 24 febbraio 2023, con la quale il Consiglio di Amministrazione previo parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 22 febbraio 2023, ha, tra l'altro, deliberato:

- di utilizzare i punti organico di cui al DM del 6 maggio 2022, n. 445, recante "Piani straordinari reclutamento personale universitario 2022-2026, Piano Straordinario A", destinati dall'Ateneo al reclutamento di Docenti e Ricercatori e pari complessivamente a 7,50 punti organico, per la copertura di n. 4 posti di professori di prima fascia e n. 4 posti di professori di II fascia da coprire mediante attivazione di procedure ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 240/2010 per un impegno complessivo di 6,80 punti organico;

CONSIDERATO che i vincitori delle predette procedure di valutazione sono risultati professori di II fascia o ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'ateneo comportando l'utilizzo del solo differenziale ai fini della chiamata prevista per il prossimo 16 gennaio 2024 per complessivi 2,00 punti organico (1 Prof. I fascia + 2 prof. II fascia DEMM e DST= 0,70 po ciascuno e 2 prof. I fascia DING=0,60 po);



Università degli Studi del Sannio
Unita Organizzativa "Docenti e Ricercatori"
Procedura di valutazione comparativa Seconda Fascia - Bando

VISTO il "Regolamento per la disciplina, delle chiamate dei professori di prima e di seconda fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230", il quale prevede, tra l'altro, che:

- i "...Dipartimenti, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili in bilancio e assegnate dal Consiglio di Amministrazione, possono proporre, anche al fine di garantire il raggiungimento dei "requisiti di docenza di ruolo" richiesti dalla normativa vigente per la attivazione annuale dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale che configurano l'offerta formativa, la copertura di posti di professore di prima e di seconda fascia ...";
- i "...Consigli di Dipartimento, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale, deliberata a maggioranza assoluta dei componenti, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera i), dello Statuto, approvano le proposte di copertura di posti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per le procedure di chiamata dei professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia, per le procedure di chiamata di professori di seconda fascia ...";
- sulle "...proposte approvate dai Consigli di Dipartimento delibera, in via definitiva, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico ...";

VISTA la deliberazione assunta nella seduta del 19 dicembre 2023, con la quale il Consiglio di Amministrazione, previo parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 18 dicembre 2023, ha, tra l'altro, deliberato:

➤ la ripartizione delle risorse di cui al DM del 6 maggio 2022, n. 445, recante "Piani straordinari reclutamento personale universitario 2022-2026, Piano Straordinario A", pari complessivamente a 10,5 punti organico, a parziale modifica di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2022, come di seguito indicato:

• **DM 445/2022= 10,5 punti organico**

-PTA=3,00 +0,90 anticipati+1,00 punto organico destinato all'assunzione di n. 4 unità di personale tecnico amministrativo di categoria C per le esigenze dei laboratori= **4,90** punti organico

Utilizzati 0,26 po

-PDR=7,5-1,90=**5,60** (già impegnati 2,00 punti organico)

➤ la programmazione per l'anno 2024, (procedure da attivare), che, tra l'altro, prevede:

| N. | Ruolo | Dipartimento | Data Assunzione presunta | Punti Organico | Imputazione |
|----|---|--------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1 | Professore II Fascia (art. 18, co.1, L.240/10) da bandire | DST | 01/05/2024 | 0,70 | Po straordinari DM 445/2022 |

➤ l'attivazione, tra l'altro, della seguente procedura a valere delle risorse di cui al DM 6 maggio 2022, n. 445 recante "Piani straordinari reclutamento personale universitario 2022-2026, Piano Straordinario A" per 0,70 punti organico:



Università degli Studi del Sannio
Unità Organizzativa "Docenti e Ricercatori"
Procedura di valutazione comparativa Seconda Fascia - Bando

- una procedura di valutazione comparativa, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la copertura di un posto di Professore di Seconda Fascia per le esigenze del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, Settore Concorsuale **05/I2 "Microbiologia"**, Settore Scientifico-Disciplinare **BIO/19 "Microbiologia"**, che richiede l'impegno di 0,70 punti organico;
- l'assunzione in servizio a seguito dell'espletamento della predetta procedura a decorrere, presumibilmente, dal 1° maggio 2024, prevedendo, pertanto, la relativa copertura budgetaria di costo a decorrere dall'esercizio 2024 e nell'ambito del relativo Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale;
- autorizzare, in ogni caso, il Rettore, sin da ora, ad adottare tutti i provvedimenti connessi e conseguenti, ricorrendo alle procedure di urgenza previste e disciplinate dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, qualora il rispetto dei tempi previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di utilizzo delle risorse destinate al reclutamento di personale, non consenta di seguire l'iter procedurale ordinario,

DECRETA

Articolo 1 Procedura comparativa

1. E' indetta, presso la Università degli Studi del Sannio, numero una procedura comparativa, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la copertura mediante chiamata, di numero un posto di professore di II fascia, come di seguito specificato:

Codice Concorso 15/2023

| | |
|--|---|
| Dipartimento che ha proposto l'attivazione della procedura | Dipartimento di Scienze e Tecnologie |
| Settore concorsuale | 05/I2 "Microbiologia" |
| Profilo richiesto (Settore Scientifico Disciplinare) | BIO/19 "Microbiologia" |
| Fascia | Seconda |
| Numero dei posti | 1 |
| Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere | Attività di ricerca e di didattica e di aggiornamento scientifico con riferimento alle discipline del Settore Scientifico Disciplinare BIO/19 - Microbiologia. Attività di servizio agli studenti inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché di verifica dell'apprendimento di cui al c. 2 dell'art. 6 della L. 30/12/2010, n. 240. |
| Tipologia di impegno didattico | L'impegno didattico riguarderà gli |



Università degli Studi del Sannio
 Unita Organizzativa "Docenti e Ricercatori"
 Procedura di valutazione comparativa Seconda Fascia - Bando

| | |
|--|---|
| | <p>insegnamenti del settore scientifico disciplinare BIO/19 – Microbiologia, impartiti nei corsi di laurea triennale e magistrale presenti nell’offerta formativa del Dipartimento di Scienze e Tecnologie.</p> <p>Tale impegno didattico dovrà essere particolarmente orientato alla formazione scientifica e professionale multidisciplinare al fine di permettere allo studente di coniugare le conoscenze di base con le loro applicazioni.</p> |
| Tipologia di impegno scientifico | <p>Il professore svolgerà attività di ricerca nell’ambito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • studio dei meccanismi della patogenicità microbica; • screening e caratterizzazione di nuovi antimicrobici da fonti naturali. |
| Numero massimo di pubblicazioni | 12 (dodici) |
| <p>Indicazione degli standard di valutazione definiti in conformità a quanto definito dal D.M. 4/8/2011, n. 344 e dagli artt. 4, 5 e 6 del <i>“Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230”</i>, cui la Commissione dovrà attenersi, in riferimento a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche; b) Attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e prova didattica; c) Attività gestionali, organizzative e di servizio. | <p>Criteri generali di valutazione previsti dagli artt. 4, 5 e 6 del <i>“Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230”</i>.</p> |
| <p>Punteggi massimi attribuibili:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche; b) Attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e prova didattica; c) Attività gestionali, organizzative e di servizio. | <p>a) 30;</p> <p>b) 65;</p> <p>c) 5.</p> |
| Prova didattica | Sono esonerati dalla prova didattica coloro che già rivestono la qualifica di professore |



Università degli Studi del Sannio
Unità Organizzativa "Docenti e Ricercatori"
Procedura di valutazione comparativa Seconda Fascia - Bando

| | |
|--------------------------------|---|
| | universitario di Prima e di Seconda fascia e di Ricercatore Universitario a tempo Indeterminato. Per coloro che non rivestono la suddetta qualifica, la prova didattica si svolgerà nel Settore Scientifico Disciplinare BIO/19 "Microbiologia". |
| Competenze linguistiche | Non necessarie e non richieste |
| Sede di servizio | Dipartimento di Dipartimento di Scienze e Tecnologie |

Questo Ateneo si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o revocare le procedure ovvero di sospendere o non procedere alla chiamata o nomina dei vincitori in ragione di circostanze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impediscano, in tutto o in parte, l'assunzione di personale presso le università.

Articolo 2

Requisiti soggettivi per la ammissione alla procedura

1. Alla procedura di valutazione comparativa di cui all'articolo 1 del presente Decreto Rettorale possono partecipare:
 - a) gli studiosi che abbiano conseguito la abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetti della procedura;
 - b) i soggetti che abbiano conseguito la idoneità ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210, per la fascia corrispondente a quella per la quale è stato emanato il bando di selezione, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) i professori già in servizio presso altre istituzioni universitarie nella fascia corrispondente a quella per la quale è stato emanato il bando di selezione;
 - d) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quello oggetto della procedura, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro della Istruzione, Università e della Ricerca con proprio Decreto, sentito il Consiglio Universitario Nazionale.
2. Non possono partecipare alla procedura comparativa di cui al presente articolo coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore che afferisce al Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto o che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
3. Non possono partecipare, altresì, alla procedura di valutazione comparativa:



Università degli Studi del Sannio
Unità Organizzativa "Docenti e Ricercatori"
Procedura di valutazione comparativa Seconda Fascia - Bando

- a) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
 - b) coloro che non possiedono l'idoneità fisica all'impiego;
 - c) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - d) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) coloro che hanno riportato condanne penali che impediscono l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
4. I requisiti di ammissione, a pena di esclusione dalla procedura, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
5. La Università degli Studi del Sannio garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul posto di lavoro.

Articolo 3

Domande di ammissione alla procedura

1. La domanda di partecipazione alle procedure di selezione oggetto del presente bando di concorso, unitamente ai relativi allegati, deve essere presentata, **a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 20 giorni, che inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.**
La domanda, unitamente ai relativi allegati richiesti ai fini della partecipazione alla procedura, deve essere presentata, a pena di esclusione, mediante l'utilizzo della procedura telematica disponibile al seguente indirizzo web: <https://unisannio.selezionieconcorsi.it/>.
2. Il candidato dovrà compilare lo specifico modulo on line secondo le istruzioni riportate nell'ALLEGATO 1 che costituisce parte integrante del presente bando.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. Pertanto eventuali domande pervenute con altre modalità non verranno prese in considerazione.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è privo di effetto.
L'Amministrazione e chi per essa non assumono alcuna responsabilità per eventuali disguidi tecnici o imputabili a terzi, forza maggiore o caso fortuito, si consiglia pertanto di inoltrare la domanda con congruo anticipo.
La procedura di compilazione e di invio telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 23.59 del ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Decreto Rettorale all'Albo On-Line di Ateneo.
Allo scadere del termine utile stabilito per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e il conseguente invio della domanda telematica.



Università degli Studi del Sannio
Unità Organizzativa "Docenti e Ricercatori"
Procedura di valutazione comparativa Seconda Fascia - Bando

3. Nella domanda di ammissione alla procedura di selezione oggetto del presente bando di concorso, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
- a) cognome e nome;
 - b) luogo e data di nascita;
 - c) la propria cittadinanza;
 - d) il possesso della idoneità fisica all'impiego;
 - e) il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
 - f) di non avere riportato condanne penali che impediscono l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi della relativa sentenza;
 - g) di non avere procedimenti e/o processi penali pendenti o gli eventuali procedimenti e/o processi pendenti, indicando gli estremi;
 - h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per insufficiente rendimento, di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3, e successive modifiche e integrazioni, nonché di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
 - i) di non avere un rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che ha richiesto la attivazione della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento del ricercatore a tempo determinato ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione della Università degli Studi del Sannio, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), della Legge 30 dicembre 2010, numero 240;
 - j) la iscrizione nelle liste del comune di appartenenza ovvero l'eventuale motivo di non iscrizione;
 - k) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, nel caso in cui sia cittadino italiano di sesso maschile;
 - l) l'adeguata conoscenza della lingua italiana, nel caso in cui sia cittadino straniero;
 - m) il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2 del presente bando;
 - n) che quanto riportato nel curriculum vitae allegato alla domanda, di cui ne costituisce parte integrante, corrisponde al vero e di essere in possesso di tutti i titoli in esso riportato;
 - o) che le pubblicazioni presentate, mediante inserimento nell'apposita applicazione informatica ed elencate nel curriculum vitae, sono conformi all'originale;
 - p) che per le pubblicazioni sono stati assolti gli obblighi relativi al deposito legale previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 31.08.1945 n. 660 ovvero dagli articoli 6 e 7 del



Università degli Studi del Sannio
Unità Organizzativa "Docenti e Ricercatori"
Procedura di valutazione comparativa Seconda Fascia - Bando

D.P.R. 03.05.2006, n. 252 – Regolamento di attuazione della L. 15/04/2006, n. 106 (in vigore dal 2 settembre 2006);

q) che i titoli allegati alla domanda di partecipazione, inseriti nell'apposita applicazione informatica, sono conformi all'originali.

4. Per i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente bando, il candidato deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, il conseguimento della Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240, con l'indicazione della fascia di docenza, del settore concorsuale e dell'anno/tornata di conseguimento;

5. Per i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente bando, il candidato deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, tutte le indicazioni relative alla istituzione universitaria e alla struttura didattica presso le quali è stata svolta la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore di prima fascia al termine della quale il candidato ha conseguito la idoneità, al settore scientifico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura, agli estremi del bando di concorso e della pubblicazione sia dell'avviso di indizione della procedura che del provvedimento di approvazione dei relativi atti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale.

6. Per i candidati che presentano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del presente bando, il candidato deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, il servizio di ruolo prestato in altra istituzione universitaria con la specifica indicazione della qualifica ricoperta e della decorrenza dell'inquadramento nel predetto ruolo.

7. Per i candidati che presentano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del presente bando, il candidato deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, lo svolgimento di attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del presente bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza previste dal Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca del 1° settembre 2016, numero 662 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Alla domanda di partecipazione alla procedura di selezione il candidato deve allegare, secondo le modalità previste dal presente bando di concorso, la seguente documentazione:

- a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità legale;
- b) il "*curriculum vitae e professionale*", nel quale debbono essere specificamente indicati i titoli, le pubblicazioni e tutte le attività svolte, con particolare riguardo a quelle didattiche e scientifiche, nonché l'elenco delle pubblicazioni presentate ai fini della valutazione nel numero massimo fissato nel precedente articolo 1;
- c) i titoli culturali, professionali e di servizio eventualmente posseduti;



Università degli Studi del Sannio
Unità Organizzativa "Docenti e Ricercatori"
Procedura di valutazione comparativa Seconda Fascia - Bando

- d) le pubblicazioni scientifiche, a scelta del candidato, nel numero massimo fissato nel precedente articolo 1.
9. Il "curriculum vitae e professionale" e i titoli culturali, professionali e di servizio sono presentati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni. Qualora l'oggetto della dichiarazione sostitutiva non risulti bene identificato per la natura, la durata, la collocazione temporale e per l'ente interessato, la Commissione Giudicatrice potrà non tenerne conto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva.
Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
10. I candidati presentano pubblicazioni e lavori in copia, attestando ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, la conformità all'originale della copia prodotta.
11. I candidati devono fornire tutte le indicazioni relative all'autore, al titolo e alla data della pubblicazione o del lavoro presentato.
12. Sono considerate valutabili ai fini della presente selezione esclusivamente le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le normative vigenti, nonché i saggi inserite in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Le tesi di dottorato o i titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.
I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell'editore.
13. Per i lavori stampati in Italia, devono risultare adempiuti gli obblighi previsti dal Decreto Luogotenenziale del 31 agosto 1945, n. 660, come modificato ed integrato dalla Legge del 15 aprile 2004, n. 106, e dal Decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2006, n. 252.
14. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e, possibilmente, il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN, ISSN o altro equivalente.
15. Non verranno prese in considerazione le pubblicazioni e i lavori inviati dopo il termine di scadenza fissato per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura.
16. I candidati diversamente abili, nella domanda di partecipazione, possono richiedere l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, allegando una certificazione medico-sanitaria dalla quale si evinca il tipo di handicap posseduto.
17. Le dichiarazioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, possono essere utilizzate dai cittadini italiani e dell'Unione Europea, senza limitazioni.
18. Le dichiarazioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, possono essere utilizzate dai cittadini extracomunitari qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili, attestabili e riferibili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina



Università degli Studi del Sannio
Unità Organizzativa "Docenti e Ricercatori"
Procedura di valutazione comparativa Seconda Fascia - Bando

dell'immigrazione e la condizione dello straniero. Al di fuori di questi casi, gli stati, le qualità personali e i fatti devono essere documentati mediante certificati e/o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito il candidato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

19. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
20. I candidati sono ammessi alla procedura di valutazione comparativa con riserva.
21. La esclusione dalla procedura può essere disposta, in qualsiasi momento, con Decreto motivato del Rettore, notificato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento e/o mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato nella domanda di partecipazione.
22. Per eventuali comunicazioni ai candidati l'Amministrazione utilizzerà l'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione. Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata dai candidati alla casella pec dell'Università degli Studi del Sannio amministrazione@cert.unisannio.it oppure al seguente indirizzo ufficio.docenti@unisannio.it, fermo restando che la Università degli Studi del Sannio non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario o di smarrimento delle comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione della sua variazione, né per eventuali disguidi postali o telegrafici ad essa non imputabili o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Articolo 4

Modalità di svolgimento della procedura

1. La Commissione, con decisioni assunta a maggioranza dei componenti, individua unicamente il candidato maggiormente qualificato, all'esito della valutazione della prova didattica, ove prevista, e di una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche e dei "curricula" presentati dai candidati e delle attività didattiche e scientifiche da essi svolte.
2. La valutazione deve essere effettuata secondo criteri predeterminati dalla Commissione nel rispetto degli standard di qualificazione e dei diversi punteggi massimi attribuibili, come individuati dal Consiglio di Dipartimento nella richiesta di attivazione della procedura ed indicati nel presente bando.

Articolo 5

Valutazione della attività didattica

1. Ai fini della valutazione della attività didattica sono presi in considerazione il volume e la continuità di tale attività tenuto conto, in particolare, della responsabilità di insegnamenti e/o moduli e della partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto.



Università degli Studi del Sannio
Unità Organizzativa "Docenti e Ricercatori"
Procedura di valutazione comparativa Seconda Fascia - Bando

2. Ai fini della valutazione della attività didattica integrativa e di servizio agli studenti sono prese in considerazione le attività di cura, in qualità di relatore o correlatore, delle tesi di laurea e di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, nonché le attività seminariali, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.

Articolo 6

Valutazione della attività di ricerca scientifica

1. Ai fini della valutazione della attività di ricerca scientifica svolta dai candidati sono presi in considerazione i seguenti aspetti:
 - a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali ovvero partecipazione agli stessi, nonché direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche;
 - b) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori nei quali è rilevante;
 - c) partecipazione in qualità di relatore invitato o componente del comitato scientifico di congressi e convegni nazionali e internazionali;
 - d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
 - e) ogni altra attività di coordinamento ed esperienza di rilievo scientifico maturata nel campo della ricerca nazionale ed internazionale.
2. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni dei candidati sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché i saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
3. Fatto salvo il limite massimo di pubblicazioni che il candidato deve presentare ai fini della loro valutazione analitica, come stabilito nell'articolo 1 del presente bando, la Commissione deve tenere in debita considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, la intensità e la continuità temporale della stessa, esclusi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dalla attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali, che dovranno essere comprovati dallo stesso candidato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nel rispetto delle vigenti disposizioni normative che disciplinano la materia, da allegare alla documentazione a corredo della domanda.
4. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti criteri:
 - a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e, in particolare, con i settori scientifico disciplinari eventualmente indicati o con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;



Università degli Studi del Sannio
Unità Organizzativa "Docenti e Ricercatori"
Procedura di valutazione comparativa Seconda Fascia - Bando

- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, sono presi in considerazione anche i seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
- 1) numero totale delle citazioni;
 - 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - 3) "impact factor" totale;
 - 4) "impact factor" medio per pubblicazione;
 - 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato ("Indice di Hirsch" o simili).

Articolo 7

Valutazione delle attività istituzionali, organizzative e di servizio

1. Ai fini della valutazione delle attività istituzionali, organizzative e di servizio sono presi in considerazione gli incarichi e/o le funzioni svolte in organi collegiali, commissioni e consulte dipartimentali e di ateneo, le cariche istituzionali ricoperte e gli incarichi di gestione svolti presso istituzioni universitarie ed enti pubblici di ricerca.

Articolo 8

Modalità di attribuzione dei punteggi

1. La Commissione di valutazione deve attenersi ai punteggi massimi attribuibili indicati dai Consigli di Dipartimento e riportati nell'articolo 1 del presente bando per la valutazione:
 - a) delle attività di ricerca e le pubblicazioni scientifiche;
 - b) delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e della prova didattica;
 - c) delle attività istituzionali, organizzative e di servizio.

Articolo 9

Prova didattica e accertamento delle competenze linguistiche

1. **I candidati che non rivestono la qualifica di Professore Universitario di Prima e di Seconda fascia e di Ricercatore Universitario a tempo indeterminato, devono svolgere una prova didattica**, ai sensi del "***Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230***", nell'ambito Settore Scientifico-Disciplinare indicato nell'articolo 1 del presente bando.
2. **La data fissata per la eventuale prova didattica verrà notificata ai candidati almeno 10 (dieci) giorni prima di quello stabilito per lo svolgimento della stessa, esclusivamente mediante avviso pubblicato all'Albo On-Line di Ateneo.**
3. La Commissione dovrà accertare, nella medesima sede, le eventuali competenze linguistiche del candidato se richieste.
4. I candidati che dovranno sostenere la prova didattica sono invitati a presentarsi nel giorno, nell'ora e nel luogo all'uopo stabiliti, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità legale, con le modalità indicate nell'avviso stesso.



Università degli Studi del Sannio
Unità Organizzativa "Docenti e Ricercatori"
Procedura di valutazione comparativa Seconda Fascia - Bando

5. La pubblicazione all'Albo On-Line di Ateneo della data di svolgimento della prova didattica ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
6. La Commissione individua tre argomenti inerenti ai temi generali e metodologici del settore scientifico-disciplinare indicato nell'articolo 1 del presente bando, tra i quali il candidato sceglie l'argomento oggetto della prova, e li comunica ai candidati almeno un giorno prima di quello stabilito per lo svolgimento della prova didattica.
7. **Il giorno, l'ora e il luogo stabiliti dalla Commissione per la comunicazione ai candidati dell'argomento oggetto della prova (almeno un giorno prima dello svolgimento della stessa)** vengono pubblicati sul Sito Web di Ateneo con la precisazione che la pubblicazione sul Sito Web di Ateneo ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Pertanto i candidati sono invitati a presentarsi nel giorno, nell'ora e nel luogo all'uopo stabiliti dalla Commissione, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità legale con le modalità indicate nell'avviso stesso.
8. La mancata presentazione di un candidato alla prova didattica è considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua volontà di rinunciare alla partecipazione alla procedura di valutazione comparativa oggetto del presente bando.

Articolo 10

Commissione esaminatrice

1. La Commissione Esaminatrice della procedura di valutazione comparativa oggetto del presente bando viene nominata con Decreto del Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la attivazione della procedura secondo le disposizioni contenute nell'articolo 11 del "**Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230**", emanato con Decreto Rettorale del 2 agosto 2021, n. 907.
2. Eventuali istanze di riconsiliazione dei componenti della Commissione possono essere presentate dai candidati entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione, sul Sito Web di Ateneo, del Decreto Rettorale di nomina.
3. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario Verbalizzante.
4. La Commissione esaminatrice rientra nella tipologia dei "*collegi perfetti*" e, pertanto, può legittimamente svolgere le sue funzioni e i suoi compiti solo a condizione che siano presenti, ad ogni riunione, tutti i membri che la compongono.
5. La Commissione assume le sue decisioni a maggioranza assoluta dei componenti.
6. La Commissione può riunirsi, collegialmente, anche per via telematica.
7. La Commissione deve concludere i lavori entro il termine di tre mesi, che decorrono dalla data del Decreto Rettorale con il quale la Commissione stessa viene nominata.
8. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura, su espressa e motivata richiesta del Presidente della Commissione.
9. Il Rettore accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità formale degli atti.



Università degli Studi del Sannio
Unità Organizzativa "Docenti e Ricercatori"
Procedura di valutazione comparativa Seconda Fascia - Bando

10. Il Decreto Rettorale con il quale viene accertata la regolarità formale degli atti della procedura di valutazione comparativa è pubblicato nell'Albo On-Line di Ateneo.
11. Entro due mesi dall'approvazione degli atti, il Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto propone la chiamata del candidato selezionato dalla Commissione.
12. La proposta di chiamata viene successivamente approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

Articolo 11 **Diritti e Doveri**

1. In materia di diritti e doveri dei professori universitari di prima fascia si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia di stato giuridico del personale docente in servizio di ruolo presso le istituzioni universitarie.

Articolo 12 **Trattamento economico**

1. In materia di trattamento economico, fiscale, assistenziale e previdenziale, si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Articolo 13 **Copertura Finanziaria**

1. Ai fini della chiamata di numero un Professore di Seconda Fascia verranno utilizzati i "punti organico" assegnati ai Dipartimenti nell'ambito dei "Piani straordinari reclutamento personale universitario 2022-2026, Piano Straordinario A – DM 6 maggio 2022, n. 445".
2. Gli oneri stipendiali derivanti dalla copertura del posto di Professore di Seconda Fascia innanzi specificato gravano sul "budget di costo", mediante la imputazione dei relativi importi alle corrispondenti Voci COAN del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2024.

Articolo 14 **Trattamento dei dati personali**

1. Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del GDPR (Regolamento UE 2016/679), l'Università degli Studi del Sannio, in qualità di titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali forniti dai candidati esclusivamente per permettere lo svolgimento della procedura concorsuale nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l'Avvocato Marcella ESPOSITO. Email: dpo@cert.unisannio.it; dpo@unisannio.it; pa33@legalmail.it

Articolo 15 **Norme finali e di rinvio**

1. Ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del Procedimento è la Dottoressa **Iolanda MANICATORI**,



Università degli Studi del Sannio
Unità Organizzativa "Docenti e Ricercatori"
Procedura di valutazione comparativa Seconda Fascia - Bando

Responsabile della Unità Organizzativa "Docenti e Ricercatori", che potrà essere contattata al seguente recapito telefonico: 0824/305044-305061 o al seguente indirizzo di posta elettronica: **ufficio.docenti@unisannio.it**.

2. Il presente bando è pubblicato nell'Albo On-Line di Ateneo, nel Sito Web del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca e nel Sito Web della Unione Europea ed il relativo avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa espresso rinvio alle disposizioni normative contenute negli articoli 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto compatibili, e a quelle contenute nel "**Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230**", e consultabile al seguente indirizzo: <https://www.unisannio.it/it/ateneo/regolamenti/regolamenti%20personale%20docente>.

Il Rettore
Professore Gerardo CANFORA
"Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005"